

## INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Oggetto: **CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E AUTENTICAZIONI DI COPIE E DI SOTTOSCRIZIONI. APPLICAZIONE IMPOSTA DI BOLLO**

Al fine di chiarire la disciplina, prevista dalla normativa vigente, in tema di applicazione dell'imposta di bollo, e per prevenire indebite richieste di rilascio di certificazioni prive del tributo statale previsto per legge, si effettuano di seguito alcune precisazioni.

L'applicazione dell'imposta di bollo è prevista, dal DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i., su **tutti** i certificati anagrafici, autenticazioni di copie (a prescindere dal regime fiscale prescritto per l'originale) e autenticazioni di sottoscrizione, tranne nei casi espressamente previsti per legge.

Essa inoltre **è un obbligo, e non è rimesso alla discrezionalità del funzionario addetto decidere se non applicare la marca da bollo**; il medesimo funzionario, che non chiedesse di applicare il previsto bollo, commetterebbe un illecito e sarebbe a sua volta sanzionabile.

Ne consegue che non è possibile, ad esempio, rilasciare un "*certificato di residenza senza la marca da bollo, perché mi è stato chiesto in carta semplice*", semplicemente perché non spetta a chi lo riceve (es: la banca, o altro soggetto) decidere se il tributo statale vada o meno applicato; il certificato **è rilasciabile in carta semplice solo in presenza di uno degli specifici motivi di esenzione previsti per legge, che deve essere indicato dal richiedente** (gli addetti all'ufficio forniscono, all'occorrenza, l'elenco di cui sopra).

Sul retro della presente, inoltre, è possibile leggere un estratto da recente Risoluzione della Agenzia delle Entrate che, ribadendo quanto già dalla stessa espresso con molteplici ed univoci pareri, conferma quanto sopra.

Sicuri di aver puntualmente chiarito il tema in oggetto, si confida nella collaborazione dei Sigg.ri Utenti.

Trezzano Rosa, 11 ottobre 2010

Settore Segreteria e Affari Generali  
Il Funzionario responsabile  
dott. Gianluca Rampinelli

Il Sindaco  
dott. Adelio Limonta

*retro: estratto Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 25/E del 29.03.2010*

*Estratto da*

## **AGENZIA DELLE ENTRATE**

Direzione Centrale Normativa

### **RISOLUZIONE N. 25/E**

**Roma, 29 marzo 2010**

(...)

L'imposta di bollo è disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642 il quale all'articolo 1 della tariffa allegata, prevede l'applicazione del tributo fin dall'origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio per gli: *"1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi..."*.

Il successivo articolo 4 della stessa tariffa assoggetta all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di 14,62 euro per ogni foglio gli: *"Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta"*.

La nota 2 al citato articolo 4 dispone che: *"Sono esenti dall'imposta:*

(...)

*c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive...."*

Le certificazioni desunte esclusivamente dai registri dello Stato civile riguardano la cittadinanza, la nascita, il matrimonio e la morte (DPR 3 novembre 2000, n. 396). Tra le predette certificazioni, quindi, non rientrano i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia che sono rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici (articolo 33, comma 1, del DPR 30 maggio 1989, n. 223 – *Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*).

**L'Amministrazione finanziaria si è più volte pronunciata, affermando sempre l'assoggettabilità fin dall'origine all'imposta di bollo delle certificazioni anagrafiche.** (cfr. risoluzioni: 9/12/1983 prot. 300612, ris. 21/11/1986 prot. 301694, ris. 19/10/1987 prot. 352014, ris. 9/12/1987 prot. 352119, ris. 22/4/1994, prot. 811, ris. 22/4/1994 prot. 851, ris. 17/12/1994 prot. 27, ris. 5/6/1995 prot. 135, ris. 15/7/1995 prot. 208).

Tuttavia, i certificati in discorso possono essere rilasciati senza il pagamento dell'imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella **tabella allegato B, annessa al citato DPR n. 642 del 1972**, recante l'elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto dall'imposta, o nei casi previsti da leggi speciali.

(...)